

Elenco soci "Amici Opera Pia" aggiornato alla data del 18 marzo 2026

Nome e Cognome	Dati anagrafici	Presente	Assente	Delega data a
Bellardi Gianbattista	nato ad Ivrea il 02/07/1970	☒	☐	CATTANEO Vittorio
Bellardi Gianfranco	nato ad Ivrea il 03/12/1951	☒	☐	
Bellardi Franco	nato ad Ivrea il 13/04/1964	☒	☐	
Cattaneo Vittorio	nato ad Ivrea il 06/07/1965	☒	☐	
Fessia Marilena	nata a Torino il 02/04/1953	☒	☐	BELLARDI GIANFRANCO
Pellerino Giuseppe	nato a Borgomasino il 21/09/1952	☒	☐	
Pissinis Fabrizio	nato a Cigliano il 09/07/1965	☒	☐	CATTANEO Vittorio

Franco Bellardi



STATUTO DELLA

"ASSOCIAZIONE AMICI DELL'OPERA PIA DIVINA PROVVIDENZA ODV"

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – DENOMINAZIONE – SEDE E DURATA

E' costituita una organizzazione di volontariato nella forma giuridica dell'associazione del Terzo Settore ai sensi del D.lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni denominata "Associazione Amici dell'Opera Pia Divina Provvidenza ODV" di seguito denominata "Associazione".

L'associazione ha durata illimitata ed ha sede in Borgomasino (TO).

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune potrà essere effettuato con delibera dell'Assemblea senza che ciò comporti modifica del presente statuto.

L'Associazione utilizza l'indicazione "Organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico nonché indica, negli stessi, gli estremi di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 2 – ATTIVITA'

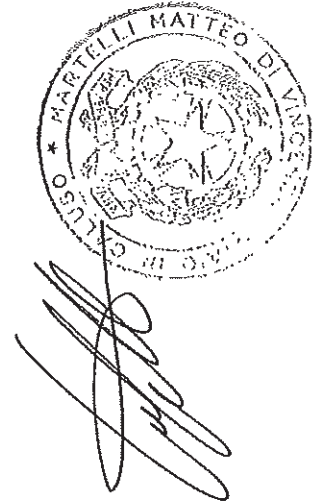
L'Associazione svolge, in via esclusiva o principale le infra indicate attività di interesse generale per il perseguimento senza scopo di lucro, prevalentemente a favore di terzi, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli Enti associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale e di assicurarli contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'Associazione in particolare svolge le seguenti attività:

- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.lgs. 17/2017;

Precipuo scopo dell'Associazione è quello di porre in essere attività concrete ed iniziative a beneficio delle persone anziane e svantaggiate con particolare riferimento alle situazioni di difficoltà sociale in cui queste versino, derivate da o collegate alle condizioni fisiche, economiche sociali e familiari delle stesse.

L'Associazione inoltre condivide i caratteri, le finalità e la morale sociale che è posta a fondamento della "Fondazione Opera Pia Divina Provvidenza ETS" alla quale si ispira nei principi e negli scopi e con la quale può svol-



Borgomasino

Franco

gere attività di collaborazione ed organizzazione congiunta di attività, eventi e progetti.

L'Associazione può inoltre esercitare attività diverse da quelle di cui sopra a condizione che esse assumano carattere secondario e strumentale rispetto a quelle di interesse generale sopra indicate.

L'individuazione di tali attività è rimessa a deliberazione dell'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo.

ART. 3 – PATRIMONIO ED ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate a qualunque titolo comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata pertanto la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori o collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili, le ipotesi previste dall'art. 8 del D.lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque ad essa appartenenti.

L'associazione trae le risorse economiche necessarie al suo funzionamento ed allo svolgimento della propria attività da:

= quote associative dei soci da versarsi al momento dell'ammissione all'Associazione e annualmente nella misura determinata dall'Assemblea ordinaria;

= contributi pubblici o privati;

= donazioni e lasciti testamentari o liberalità in genere;

= rendite patrimoniali;

= attività di raccolta fondi come meglio infra indicato e dai proventi derivanti dallo svolgimento delle attività secondarie e strumentali svolte dall'Ente.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dall'articolo 6 del D.lgs. 117/2017.

ART. 4 – RACCOLTA FONDI

L'associazione può organizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa ed anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore impiegando risorse proprie o di terzi inclusi volontari e dipendenti nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori ed il pubblico.

ART. 5 – LAVORATORI

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero di lavoratori impiegati

nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

I lavoratori hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai Contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 del D.lgs. 117/2017. L'Associazione dà conto del rispetto di tali parametri nel proprio bilancio sociale.

La qualifica di volontario è in ogni caso incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo. L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche.

TITOLO II – I SOCI

ART. 6 – REQUISITI DI AMMISSIONE

L'associazione può avere un numero illimitato di soci che tuttavia non può essere inferiore a quello minimo previsto dalla legge e pertanto non inferiore a sette persone fisiche o tre organizzazioni di volontariato.

Se nel corso della vita dell'Associazione il numero dei soci diviene inferiore a quello sopra indicato, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione è cancellata dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore se non formula richiesta di iscrizione in altra sezione del medesimo.

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di "socio", le persone fisiche che ne condividono gli scopi e le finalità, si impegnino a perseguirli ed accettino le norme previste dal presente Statuto, le organizzazioni di volontariato e gli altri Enti del Terzo Settore a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Possono essere iscritti come "soci onorari" quei soci che abbiano effettuato particolari erogazioni liberali in denaro o natura a favore dell'Associazione secondo le modalità indicate con deliberazione dell'Assemblea.

In caso di ammissione di socio minorenni, il diritto di voto in assemblea viene esercitato fino alla maggiore età, da chi esercita la responsabilità genitoriale. Al raggiungimento della maggiore età, il socio può essere eletto alle cariche associative.

ART. 7 – PROCEDURA DI AMMISSIONE

L'Ammissione dei nuovi soci avviene secondo modalità e con criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite dall'Ente e l'attività di interesse generale svolta.

Chiunque desideri far parte dell'Associazione deve presentare domanda contenente la dichiarazione di accettazione delle finalità dell'Associazione e del suo Statuto, indirizzata al Presidente che ne curerà l'inoltro all'Assemblea.

L'Assemblea delibera sull'accoglimento della domanda di ammissione con la maggioranza di voti dei presenti.

La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.



Il mancato accoglimento della domanda deve essere motivato e comunicato, entro sessanta giorni, all'interessato.

ART. 8 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Il socio ha diritto di:

- a) Esercitare il diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie.
- b) Accedere alle cariche sociali, salvo quanto sopra precisato.
- c) Partecipare alle iniziative ed alle attività organizzate dall'Associazione.

I soci, secondo la propria personale disponibilità, hanno il dovere di collaborare alla realizzazione delle attività associative e di cooperare al raggiungimento degli scopi sociali.

Ciascun socio è tenuto a versare il contributo annualmente determinato dall'Assemblea.

Le quote sociali sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART 9 – PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio può venire meno a causa dei seguenti motivi:

- a) per dimissioni, da comunicare al Presidente per iscritto; le dimissioni saranno possibili fatto salvo l'assolvimento degli impegni economici assunti;
- b) per delibera di esclusione dell'Assemblea (con la maggioranza del voto dei presenti), al verificarsi di inadempienze alle norme ed agli obblighi del presente Statuto o per comportamenti indegni lesivi dell'immagine e del decoro dell'Associazione;
- c) per interruzione dell'attività a favore dell'Associazione;
- d) per mancato pagamento della quota associativa.

TITOLO III – ORGANI SOCIALI

ART. 10 - ORGANI SOCIALI

Sono Organi dell'Ente:

- L'Assemblea dei soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- L'Organo di controllo e di revisione legale dei conti ove nominato o previsto dalla legge.

Ai componenti degli organi sociali, salvo quanto previsto dall'art. 34 comma 2 del D.lgs. 117/2017, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 11 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è composta da tutti i soci e viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno dal Presidente per deliberare e provvedere sul rendiconto finanziario ed economico e sulla gestione relativa all'esercizio precedente nonché sul preventivo finanziario, economico e programmatico dell'esercizio in corso.

L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria dal Presidente, oppure su domanda indirizzata al Presidente, da almeno un terzo (1/3) dei soci.

Il luogo, la data e l'orario di convocazione dell'Assemblea, con il relativo

ordine del giorno, sono comunicati ai soci mediante posta elettronica anche non certificata con preavviso di almeno otto (8) giorni e la relativa convocazione è altresì affissa nella sede sociale nel medesimo termine.

QUORUM

Ai fini della validità dell'Assemblea in prima convocazione, in sede ordinaria, è necessario l'intervento in proprio o per delega di oltre la metà dei soci. Ai fini della validità dell'Assemblea in sede straordinaria, in prima convocazione, è necessaria la presenza in proprio o per delega di almeno due terzi (2/3) dei soci.

In seconda convocazione l'assemblea in sede ordinaria è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati mentre l'assemblea straordinaria è valida con la presenza di almeno la metà dei soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza dei voti espressi.

Gli astenuti non vengono computati nel quorum deliberativo.

Per le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli Associati.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

Le deliberazioni prese in conformità dello Statuto, obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano; su argomenti di particolare importanza tuttavia il Presidente può decidere la votazione a scrutinio segreto; in questo caso dovrà designare due scrutatori fra i presenti.

Hanno diritto di voto tutti i soci a decorrere dalla data di iscrizione all'Associazione. Ciascun socio ha un voto.

Il voto del socio incapace di agire è espresso da chi ne ha la rappresentanza legale.

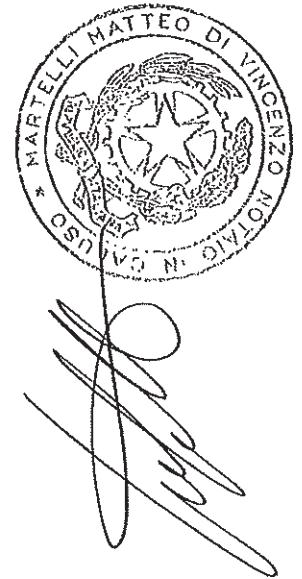
Ciascun socio potrà rappresentare non più di due (2) soci purchè munito di regolare delega scritta.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di assenza, da persona designata tra i presenti dall'Assemblea stessa.

Anche in assenza di convocazione, l'Assemblea è validamente costituita quando alla stessa partecipino, in proprio o per delega, tutti i suoi membri e i membri del Consiglio Direttivo ne siano informati.

Le riunioni dell'Assemblea possono essere effettuate anche in video-audio conferenza con modalità tali da consentire al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione del soggetto che partecipa e vota, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione, consentire al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione ed agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, il tutto nel rispetto dei principi di buona fede e parità di trattamento.

Il Segretario dell'Assemblea, nominato di volta in volta, redige i verbali delle riunioni.



Handwritten signature: Franco B...

I verbali dell'Assemblea devono essere sottoscritti dal Presidente, dal Segretario dell'Assemblea e dagli eventuali scrutatori.

ART 12 - COMPETENZE INDEROGABILI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea dei soci:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca tra i membri dell'Associazione, due membri delegati a far parte del Consiglio di Amministrazione della "Fondazione Opera Pia Divina Provvidenza ETS" che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. A parità di voti risulta eletto il socio più anziano di età. L'assemblea può pure sostituire gli stessi in caso di dimissioni o di decesso e può chiedere le loro dimissioni nel caso prestino la loro opera in modo difforme dalle norme ispiratrici dell'Associazione;
- nomina e revoca quando previsto il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera in merito alla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'ammissione ed esclusione degli associati;
- delibera in merito alle modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo;
- approva eventuali regolamenti assembleari;
- delibera lo scioglimento, la fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione;
- delibera in merito alla quota annuale dovuta dai soci o ad altri contributi straordinari;
- delibera in merito agli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

ART. 13 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto di un numero variabile di membri compreso tra tre e cinque incluso il Presidente.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Il numero dei Consiglieri è determinato dall'Assemblea stessa in sede di nomina.

L'Assemblea in sede di nomina, determina inoltre a quale dei Consiglieri spetti la carica di Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere. Le cariche di Segretario e Tesoriere possono essere cumulate in un medesimo soggetto.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi e sino alla data di approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio. I membri che lo compongono sono rieleggibili.

Ove nel corso del triennio venissero a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Presidente o in mancanza gli altri Consiglieri rimanenti provvederanno senza indugio a convocare l'assemblea ordinaria affinché questa provveda all'indizione di elezioni suppletive volte a reintegrare il numero dei Consiglieri mancanti.

I nuovi membri del Consiglio così eletti rimangono in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio.

Ove un Consigliere non partecipi, senza giustificato motivo, a tre riunioni

consecutive del Consiglio questi potrà essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

In tal caso si provvederà, con le modalità sopra indicate, alla elezione da parte dell'Assemblea di un nuovo membro del Consiglio.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla loro nomina, devono richiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

CONVOCAZIONE E QUORUM

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente a mezzo posta elettronica, anche non certificata, spedita all'indirizzo comunicato dai Consiglieri e depositato presso la segreteria dell'Associazione almeno tre giorni prima della data prevista per la riunione.

La convocazione indica l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della riunione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere effettuate anche in video-audio conferenza con modalità tali da consentire al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione del consigliere che partecipa e vota, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione, consentire al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione ed agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, il tutto nel rispetto dei principi di buona fede e parità di trattamento.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente in caso di suo impedimento ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri che lo compongono e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

In caso di mancata convocazione, sono valide le deliberazioni del Consiglio Direttivo ove alla riunione partecipino tutti i Consiglieri.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

ART 14 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

E' compito, tra l'altro, del Consiglio Direttivo:

- = predisporre il programma annuale delle attività dell'Associazione;
- = relazionare annualmente all'Assemblea in relazione alle attività svolte e da svolgere;
- = predisporre eventuali regolamenti interni;
- = redigere il bilancio di esercizio preventivo e consuntivo dell'Ente ed il bilancio sociale da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- = deliberare in ordine all'accettazione di donazioni e lasciti testamentari nonché di ogni altra erogazione determinata a beneficio della Associazione a qualunque titolo.



Franco Belli

Il Consiglio Direttivo può delegare a singoli consiglieri parte dei propri poteri.

I consiglieri delegati, nell'ambito delle competenze delegate, hanno la rappresentanza dell'Associazione.

ART. 15 - IL PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte ai terzi ed in giudizio senza limitazione alcuna.

Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci e cura che sia data puntuale esecuzione alle delibere degli organi stessi. A lui spetta la firma degli atti di competenza dell'Ente.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci a maggioranza dei presenti e dura in carica tre anni.

In caso di dimissioni o di impedimento grave l'Assemblea provvede ad eleggere un nuovo Presidente che dura in carica fino alla scadenza del mandato dell'Assemblea che lo ha eletto. Nelle more i compiti del Presidente sono espletati dal Vice Presidente.

ART. 16 – IL SEGRETARIO

Il segretario nominato annualmente dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti, ha il compito, di assistere il Presidente, redigere i verbali delle relative riunioni, provvedere all'aggiornamento del libro soci e dei verbali Assemblea e provvedere al regolare funzionamento di ufficio.

ART. 17 - ORGANO DI CONTROLLO e REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'Assemblea, al superamento per due esercizi consecutivi di almeno due dei limiti previsti dall'art. 30 del D.lgs. 117/2017, nomina all'Associazione un organo di controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica quanto previsto dall'art. 2399 cod. civ. Questi debbono essere scelti tra i soggetti di cui all'art. 2397 comma secondo cod. civ. e in caso di organo collegiale tali requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sulla osservanza della legge e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

E' consentito, al superamento dei limiti previsti dall'articolo 31 del D.lgs. 117/2017 che l'Organo di controllo svolga funzione di revisione legale dei conti ed in tal caso tale organo deve essere composto di revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio dell'Ente sia stato redatto in conformità alle linee guida previste ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 117/2017.

Il bilancio dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere ai membri del Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni dell'Associazione o su determinati affari.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI ECONOMICHE E PATRIMONIALI

ART. 18 - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo redige e sottopone all'assemblea entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio dell'Ente per l'approvazione.

L'associazione redige il bilancio di esercizio formato dallo Stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'Ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività secondarie eventualmente svolte a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio

L'associazione deposita il bilancio presso il registro unico nazionale del Terzo settore. Si applica, ove del caso, quanto previsto dall'art. 14 del D.lgs. 117/2017.

ART. 19 - LIBRI OBBLIGATORI

L'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli Associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze dell'Organo di controllo ed eventualmente di revisione legale dei conti.

I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alle lettere c) e d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Il Consiglio Direttivo tiene altresì il prescritto libro dei volontari numerato progressivamente in ogni pagina, bollato e vidimato da notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza rivolta, almeno cinque giorni prima, al Consiglio Direttivo anche a mezzo di posta elettronica non certificata. Gli associati hanno inoltre diritto di estrarre copia, a proprie spese, dei verbali contenuti nei predetti libri.

TITOLO V – NORME FINALI

ART. 20 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

In caso di estinzione o anticipato scioglimento dell'Ente, il patrimonio residuo è devoluto, previo il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D.lgs. 117/2017 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore che svolgano attività analoghe od affini a quelle dell'Associazione.

L'individuazione dell'Ente o degli Enti a beneficio dei quali dovrà avvenire la devoluzione del patrimonio, è effettuata con delibera dell'Assemblea valutandosi prioritariamente quale beneficiario la "Fondazione Opera Pia Di-



Franco Beltrami

vina Provvidenza ETS”.

L'organo amministrativo è tenuto a richiedere con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno od altro mezzo considerato equivalente dalla legge, il parere di cui sopra. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ART. 21 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dall'atto costitutivo e dal presente Statuto si applicano le norme previste dal D.lgs. 117/2017 ed in mancanza le norme del codice civile e le altre leggi in materia.

Ove per qualsiasi causa si verificasse una situazione di stallo, tale intendendosi una paralisi o una mancanza degli organi dell'Ente tale da non consentire lo svolgimento ordinario delle attività della Associazione il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo o in mancanza e ove costituito, l'Organo di controllo, potrà fare ricorso all'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore affinché eserciti i poteri previsti dall'art. 90 di cui al D.lgs. 117/2017.